



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 74 del 14/12/2021

OGGETTO:

**OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE DEL COMUNE
AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 175/2016 – TRIENNIO 2022 – 2024 – ANNO 2022**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:45 in videoconferenza (art. 83 regolamento comunale sul funzionamento del C.C e G.C approvato con d.C.C. n. 92 del 06.11.1995 e ss.mm. e ii.), convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ODORICO CLAUDIO	Sindaco	Presente
CHINELLATO ERICA	Consigliere Comunale	Presente
MOLENT ELIGIO	Consigliere Comunale	Presente
FERRON SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
FIORIN RICCARDO	Consigliere Comunale	Assente
CANCIANI ALBERTO	Consigliere Comunale	Presente
MAZZON ROSSELLA	Consigliere Comunale	Presente
VENTURUZZO LUCA	Consigliere Comunale	Presente
FALCOMER BARBARA	Consigliere Comunale	Presente
BATTEL ELISABETTA	Consigliere Comunale	Presente
LONDERO MARIA PIA	Consigliere Comunale	Presente
FAVRO DOMENICO	Consigliere Comunale	Presente
ZANON FRANCO	Consigliere Comunale	Presente
ZOIA MASSIMO	Consigliere Comunale	Assente
GRUARIN GRETA	Consigliere Comunale	Presente
PASIAN SABINA	Consigliere Comunale	Presente
SUTTO CLARA	Consigliere Comunale	Presente

Assume la Presidenza ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ROCA STEFANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori:

CANCIANI ALBERTO, MAZZON ROSSELLA, GRUARIN GRETA.

Il Consiglio Comunale adotta il seguente provvedimento.

OGGETTO:

OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 175/2016 – TRIENNIO 2022 – 2024 – ANNO 2022

IL SINDACO

Su propria relazione;

Premesso che:

- Farmacia concordia srl è una società a totale partecipazione comunale che costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune esercita il Servizio farmaceutico di cui è titolare in forza di autorizzazione n. 3886/1 del 21 agosto 1975;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 dell'11/11/2021 ad oggetto: "Affidamento, per la durata di anni sei, del servizio farmaceutico di cui il Comune di Concordia Sagittaria e' titolare a farmacia concordia srl", si è stabilito di affidare il servizio farmaceutico, per la durata di anni sei, a Farmacia Concordia srl;
- il relativo contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 15/11/2021;
- l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 contiene una serie di prescrizioni in capo alle Pubbliche Amministrazioni socie e, in particolare, richiede la definizione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, ivi comprese le spese di personale, stabilendo in particolare che "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera";
- l'art. 19 comma 6 del medesimo D.Lgs. prevede: "6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello";

Ritenuto, pertanto, di dover impartire a FARMACIA CONCORDIA SRL obiettivi specifici come previsto dalla norma sopra citata;

Dato atto che, con nota registrata al protocollo comunale n. 19020 del 27/10/2021, in base a quanto previsto dal regolamento comunale per il controllo analogo della società partecipata del comune di concordia sagittaria, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 18/3/2020, a FARMACIA CONCORDIA SRL è stata chiesta una serie di informazioni al fine di consentire al comune di esercitare, sulla stessa, il suddetto controllo analogo;

Ritenuto, nelle more della acquisizione delle informazioni richieste, di definire, nell'allegato documento, obiettivi per la società in house del Comune di Concordia ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che i succitati obiettivi potranno essere aggiornati anche a seguito del completamento delle attività sopra indicate;

Valutate, al fine della definizione delle spese di funzionamento e della conseguente definizione di obiettivi, le principali voci di costo del bilancio societario, assumibili a spese di funzionamento secondo la ratio espressa dalla norma;

Visto il documento allegato al presente atto, contenente gli obiettivi specifici;

Dato atto, inoltre che è stata data informazione del presente atto al revisore del Comune di Concordia Sagittaria;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza del consiglio comunale in materia di "indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza";

Sentito il settore economico finanziario in merito ai eventuali divieti e limitazioni all'assunzione di personale in capo al Comune di Concordia Sagittaria, vigenti alla data di approvazione del presente documento, che costituiscono principi di riduzione dei costi per le società e preso atto che non ve ne sono;

Visto il D.Lgs. n 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Atteso che in ordine alla presente proposta, occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo nonché del Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico sulle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

**propone
al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:**

- 1 di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm., obiettivi specifici per la società a controllo pubblico FARMACIA CONCORDIA SRL, partecipata interamente dal Comune, così come contenuti nel documento allegato al presente atto;
- 2 di comunicare alla società medesima i menzionati indirizzi, affinché li recepisca con propri provvedimenti e li renda pubblici ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.;
- 3 di riservarsi la facoltà di adottare eventuali modifiche degli indirizzi approvati in relazione a successivi mutamenti normativi che dovessero intervenire o a sopravvenute esigenze, anche a seguito del completamento delle attività in premessa indicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare 2^a in data 07.12.2021;

Uditi gli interventi dei Consiglieri (discussione allegata);

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai responsabili dei settori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano:

presenti	n.15
votanti	n.15
favorevoli	n.15
contrari	n.///
astenuti	n.///

Di approvare la su estesa proposta.

DELIBERA

INDIRIZZI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI FARMACIA CONCORDIA SRL – art. 19 comma 5 DLGS n. 175/2016

1. Finalità dell'atto e presupposti normativi

Il presente documento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e ss.mm., in base al quale: *'Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera'.*

La definizione di specifici obiettivi per la società, non può prescindere dalla disciplina relativa alle società in controllo pubblico delineata principalmente dal D.Lgs. n. 175/2016, in particolare dalle seguenti disposizioni:

- art. 11 commi 6 e 7

"6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"

- art. 19 commi 2, 6, 7:

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

- art. 11 commi 10 e 12

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

- In base all'art. 16 comma 7 del dlgs n. 50/2016, Farmacia concordia srl è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Art. 25
1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Individuazione delle spese di funzionamento

Non esiste una definizione normativa di "spese di funzionamento". Si ritiene, tuttavia, che, all'interno di tale categoria, vadano annoverate tutte le spese che le società sostengono per esistere e funzionare ordinariamente e, in particolare, in base alle disposizioni dell'art. 2425 del Codice Civile, le seguenti voci del Conto Economico:

- a) *spese per acquisto di beni e servizi*, in cui rientrano:
 - spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo – voce "B6" del Conto Economico;
 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - voce "B11" del Conto Economico
 - spese per servizi – voce "B7" del Conto Economico;
 - spese per godimento di beni di terzi - voce "B8" del Conto Economico;
- b) *spese per il personale* - voce "B9" del Conto Economico;
- c) *oneri diversi di gestione* - voce "B14" del Conto Economico.

3. Principi della giurisprudenza contabile

Si elencano, di seguito, i principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile con riferimento all'art. 19 comma 5 del Dlgs n. 175/2016 (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017):

- sulla base della norma *"le pubbliche amministrazioni devono fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in termini di contenimento delle spese, tenuto conto dell'attività prodotta in favore degli enti partecipanti alla società in house e dei soggetti terzi, in un'ottica di efficienza ed economia di scala, nonché di realizzazione dello scopo di lucro (compatibilmente con l'attività espletata). In tal modo si responsabilizza l'Amministrazione socia che, sulla base delle informazioni in proprio possesso e di valutazioni di ordine economico, dovrà costruire degli obiettivi reali e raggiungibili e, in seguito, verificarne la realizzazione;*
- In sostanza *"la necessità di aumentare l'attività prodotta, in favore degli enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa";*
- *un aumento dell'attività svolta e del fatturato non sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine economico, il personale in*

servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad espletare il maggior servizio (in quanto sovradimensionato rispetto alle necessità della società in house). Diversamente, qualora le valutazioni svolte dall'Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scale (da fatturato 100 per 10 unità di personale si passa ad un fatturato 200 per 12 unità di personale; allo stesso modo la correlazione tra aumento di fatturato e spesa del personale);

- *l'aumento del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggior attività in quanto sarebbe incoerente, ed antieconomico, ad esempio, gravare la società di costi fissi a "tempo indeterminato" qualora l'aumento del fatturato, e della connessa attività, sia limitata nel tempo;*
- In merito al limite, previsto nella norma in argomento relativo alle "eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale", esso, come precisato dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Lombardia delibera 302/2018/PAR e dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana delibera 319/2019/PAR, "non può che riferirsi a limitazioni alle assunzioni di personale relative alle predette società partecipate e non alle Amministrazioni partecipanti".

4. Dati relativi alle spese di funzionamento dell'ultimo quinquennio

Una volta identificate le voci di bilancio ascrivibili alla definizione di spese di funzionamento, sono stati estrapolati dagli ultimi cinque bilanci di esercizio, i costi relativi alle spese di funzionamento (nella definizione sopra indicata) e rapportati al valore della produzione, così come di seguito riportato:

	CONTO ECONOMICO	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20
	COSTI DELLA PRODUZIONE					
B6	B6 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 797.542,00	€ 803.777,00	€ 732.184,00	€ 704.379,00	€ 671.548,00
B7	B7 COSTI PER SERVIZI	€ 56.686,00	€ 71.227,00	€ 68.644,00	€ 56.989,00	€ 54.382,00
B8	B8 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 69.492,00	€ 71.292,00	€ 67.333,00	€ 63.742,00	€ 64.217,00
B9	B9 TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	€ 171.225,00	€ 190.601,00	€ 183.258,00	€ 207.926,00	€ 221.179,00
B11	B11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	-€ 11.284,00	-€ 143,00	€ 24.710,00	€ 5.846,00	€ 8.315,00
B14	B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.801,00	€ 13.854,00	€ 13.006,00	€ 13.284,00	€ 14.869,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 1.096.462,00	€ 1.150.608,00	€ 1.089.135,00	€ 1.052.166,00	€ 1.034.510,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.209.333,00	€ 1.216.641,00	€ 1.198.901,00	€ 1.136.890,00	€ 1.114.396,00
	% DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	90,7%	94,6%	90,8%	92,6%	92,8%

% DELLE SPESE DI PERSONALE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	14,16%	15,67%	15,29%	18,29%	19,85%
--	--------	--------	--------	--------	--------

4.1. In particolare sulle "spese di personale"

c. Spese di personale

All'interno della voce sulle spese di personale, voce B9 del conto economico di ogni bilancio, sono sussumibili le seguenti voci, suddivise per categoria e per livello:

> *salari e stipendi di cui premi e produttività*

> *oneri sociali*

> *trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale*

La situazione del personale della società al 31/12/2020, ricavata dalla relazione sul governo societario al 31/12/2020, è la seguente:

	Farmacista collaboratore – incarico di direzione tempo pieno e indeterminato	Farmacista collaboratore tempo parziale e indeterminato	Farmacista collaboratore tempo pieno e determinato	commesso tempo pieno e indeterminato
31/12/2020	1	4	1	1

Dalla nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020, risulta quanto segue: "il costo del personale dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è cresciuto del 6%; tale incremento è dovuto, in particolare, al riconoscimento di alcuni premi verso i dipendenti per aver fronteggiato un anno alquanto difficile a causa della pandemia Covid-19 (estratto dal bilancio di esercizio al 31/12/2020).¹

5. Modalità di attribuzione degli obiettivi alle società a controllo pubblico da parte del Comune

Si ritiene opportuno, anche relativamente agli indirizzi qui espressi, l'utilizzo del Documento Unico di Programmazione quale luogo di assegnazione degli obiettivi annuali e pluriennali richieste alla società in merito alle spese di funzionamento generale, comprensive di quelle relative al personale.

6. Provvedimenti societari in recepimento agli obiettivi definiti dal socio Comune

Gli indirizzi espressi dall'Amministrazione sociale devono essere recepiti con atti interni dalla società e pubblicati secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 7 del Dlgs n. 175/2016.

Di seguito vengono indicati i documenti all'interno dei quali inserire gli obiettivi assegnati e rendicontare le attività poste in essere ai fini della loro attuazione.

6.1 Budget di esercizio.

Il principale documento di programmazione aziendale utilizzato da una società di capitali è il budget di esercizio, nel quale vengono sintetizzate le previsioni dell'andamento economico finanziario dell'esercizio a venire.

Esso viene redatto all'inizio di ogni esercizio, al fine di indicare gli obiettivi da raggiungere e la tempistica nonché le risorse e i mezzi da impiegare.

All'interno deve essere contenuto uno specifico piano delle assunzioni, che poi dovranno essere autorizzate dal Comune socio.

In caso di mancata redazione, o nel caso in cui la mancata redazione non venga adeguatamente motivata, verranno assunte dal Comune le azioni di legge stabilite a carico dell'organo amministrativo. Laddove l'esigenza di garantire il corretto svolgimento dell'attività richieda variazioni, la società dovrà presentare al Comune un aggiornamento del piano assunzioni dichiarando il mantenimento complessivo dei limi di spesa stabili dal presente atto di indirizzo.

6.2 Relazione sul governo societario.

Al fine di valutare l'effettivo recepimento degli obiettivi forniti dal Comune alla società viene richiesto di indicare le azioni compiute in ragione del contenimento delle spese di funzionamento, in rapporto alle singole voci di bilancio oggetto del presente documento, anche secondo quanto previsto nel budget.

¹ La società, come risulta dalla relazione sul governo societario riferita all'anno 2020, ha effettuato la ricognizione del personale ai sensi dell'art. 25 comma 1 del Dlgs n. 175/2016. Dalla stessa è risultato che: "sulla base delle risultanze della ricognizione è emerso che la struttura della società non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale, non trovando pertanto applicazione i vincoli e le procedure previste dalla norma".

La sede deputata alla rendicontazione di quanto avvenuto durante l'esercizio passato viene individuata nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, il cui scopo è proprio quello di far conoscere ai soci lo stato di governo societario.

In caso di mancata redazione della relazione, o nel caso in cui essa non venga adeguatamente motivata, verranno assunte dal Comune le azioni di legge stabilite a carico dell'organo amministrativo.

7. Obiettivi sulle spese di funzionamento

L'assegnazione degli obiettivi relativi alle spese di funzionamento per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 non può prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento comunale per il controllo analogo della società partecipata del Comune di Concordia Sagittaria, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 18/3/2020 e dal provvedimento ANAC, di data 14/04/2021, registrato al protocollo comunale al n. 6607 del 15/04/2021, con il quale, a seguito di istanza, è stato disposta l'iscrizione, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'art. 192 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, del Comune di Concordia Sagittaria in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* a Farmacia Concordia srl.

Il suddetto Regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune effettua il controllo analogo (secondo la definizione contenuta nell'art. 1 comma 2 lettera c) del Dlgs n. 175/2016) nei confronti della società Farmacia concordia srl.

Il controllo analogo coinvolge attività sia di competenza del Consiglio comunale, sia di strutture amministrative del Comune.

Tra le attività di competenza del Consiglio comunale, rientra l'individuazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici (al riguardo - si precisa - il contratto di servizio con la società, avente durata di anni sei, è stato sottoscritto il 15 novembre 2021).

Tra le attività di competenza delle strutture amministrative rileva l'adozione di report periodici che la società deve inviare al fine di consentire al Comune di effettuare il controllo analogo.

Le suddette attività sono in corso di svolgimento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, allo stato attuale, si ritiene di impartire i seguenti specifici indirizzi cui la società deve sottostare e della cui attuazione deve dare evidenza nella relazione di cui al superiore punto 6.2:

- a) garantire il flusso di informazioni al Comune tramite la compilazione dello schema di report approvato dal Comune, come previsto nel contratto di servizio, in attuazione di quanto disciplinato nel regolamento comunale sul controllo analogo;
- b) ottemperare a tutte le previsioni normative cui la società a controllo pubblico è direttamente soggetta (a tal fine si richiama la seguente normativa: Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.Lgs. n. 175/2016; Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, e relative Linee guida ANAC; Disposizioni sulla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, L. n. 190/2012, e relativi D.Lgs. n.ri 33/2013 e n. 39/2013).²
- c) non conferire incarichi a soggetti che abbiano conseguito lo stato di quiescenza;
- d) effettuare la ricognizione del personale in servizio rapportandolo alle attività e agli obiettivi della società, in modo da consentire al Comune di effettuare il rapporto tra risorse della società e attività/obiettivi della medesima;
- e) attribuire premi e incentivi al personale solo se correlati agli obiettivi raggiunti e al risultato di bilancio;
- f) limitare l'uso del lavoro straordinario a situazioni, non previste, di criticità o a picchi di attività, invitando comunque, ove possibile, a mettere a recupero le ore svolte;
- g) sottoporre il piano assunzioni all'autorizzazione del Comune, nell'ambito dell'approvazione del budget annuale. In tale sede dovrà essere specificato il numero di unità di personale che si intende acquisire, la tipologia contrattuale ricercata, la relativa spesa programmata per l'anno; non procedere ad assunzioni in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;

² Si dà atto che la società ha adottato, come risulta da consultazione della sezione "amministrazione trasparente del sito internet comunale":

- un regolamento per i dipendenti
- un codice etico e di comportamento dei dipendenti della società Farmacia Concordia Sagittaria srl
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021 – 2023
- un regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
- un regolamento per le assunzioni di personale e affidamento di incarichi a professionisti esterni.

- h) non sottoscrivere assicurazioni a favore del personale dipendente, che non siano previste dalla Legge o dai relativi CCNL applicati;
- i) in merito all'attribuzione di incarichi esterni, i cui presupposti di legittimità sono specificamente indicati nell'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si richiede alla società di osservare i seguenti principi:
 - 1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - 2. l'amministrazione conferente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - 3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - 4. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
 - 5. deve sempre essere eseguita una procedura comparativa;
- j) nell'affidamento di un incarico/servizio, effettuare una corretta distinzione se ricorrere al Codice degli appalti o ad incarichi esterni di cui al precedente punto l);
- k) nell'affidamento di forniture/servizi ai sensi del codice degli appalti, attenersi al divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del Codice; circa gli affidamenti di forniture/servizi a carattere continuativo, stipulare contratti di durata pluriennale, salvo diverse scelte adeguatamente motivate;
- l) effettuare indagini di customer satisfaction e dare evidenza al Comune dei relativi esiti nella relazione sul governo societario;
- m) mettere a disposizione dell'utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

In ultima analisi, nelle more dell'acquisizione e valutazione di report nell'ambito del controllo analogo e della definizione delle modalità di gestione del servizio, si ritiene di impartire alla società, quale indirizzo generale, quelli di perseguire efficienza, efficacia ed economicità della gestione, di non aumentare l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento (e di quelle del personale in particolare) sul valore della produzione (anche nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalla società), dandone puntuale evidenza nella relazione sul governo societario; quanto sopra, in linea con i principi della giurisprudenza contabile esposti al superiore paragrafo "Individuazione delle spese di funzionamento e principi"; incrementi straordinari devono essere comunicati al Comune nello schema di report indicato al superiore punto a).

PUNTO N. 11 ALL'O.D.G.: "OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D. LGS. 175/2016 – TRIENNIO 2022/2024 – ANNO 2022".

ODORICO CLAUDIO - Sindaco

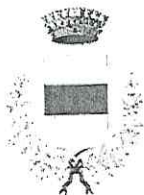
Punto n. 11 all'Ordine del Giorno: *"Obiettivi sulle spese di funzionamento delle società a totale capitale del Comune, ai sensi dell'Art. 19, Comma 5, del D. Lgs. 175/2016 – Triennio 2022/2024 – Anno 2022"*.

Questa è una deliberazione che dobbiamo adottare, a seguito anche del fatto che abbiamo prorogato la convenzione con la Farmacia Comunale. E quindi noi dobbiamo dare alla Farmacia Comunale gli obiettivi sulle spese di funzionamento. In particolare per quanto riguarda la gestione del personale, oltre che una serie di altri obiettivi. L'abbiamo anche vista in Commissione. Con questa deliberazione, andiamo appunto ad impartire una serie di indirizzi sulle spese di funzionamento della Farmacia Comunale. In particolare, diamo alcuni obiettivi rispetto a provvedimenti societari che la società stessa dovrà adottare, per rendicontare tutta una serie di azioni al Consiglio Comunale, all'Amministrazione Comunale, tipo il budget di esercizio, in relazione all'assetto societario ed altro. E poi anche alcuni obiettivi sulle spese di funzionamento che riguardano più specificatamente la gestione del personale. Quindi, anche qua ci sono tutta una serie di obiettivi che vengono illustrati in questo documento e che servono al Consiglio di Amministrazione della Farmacia per appunto poi dimostrare che ha ottemperato a quelle che sono le spese di funzionamento della farmacia stessa.

Ci sono chiarimenti? Se non ci sono chiarimenti, poniamo in votazione il punto all'Ordine del Giorno.

Chi è favorevole, alzi la mano? Unanimità.

Passiamo al Punto n. 12 all'Ordine del Giorno.



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 175/2016 – TRIENNIO 2022 – 2024 – ANNO 2022

Il sottoscritto in qualità di Responsabile, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 25/11/2021

IL RESPONSABILE

Domenico Muliner

La sottoscritta RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 25/11/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria Zoppe'



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 74 del 14/12/2021

OGGETTO:

**OBIETTIVI SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE DEL
COMUNE AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 175/2016 – TRIENNIO 2022 – 2024 – ANNO
2022**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato da: Claudio Odorico

il: 27/12/2021 11:44

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).